



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

**A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche,
attuazione, espropriazione**

COORDINATORE

Dr. Giulivo Italo

DIRIGENTE SETTORE

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
42	28/02/2011	15	9	-	-

Oggetto:

Attuazione del Regolamento del 21 febbraio 2011, n. 2 "Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010". Approvazione degli schemi di relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera (articolo 19, comma 5, regolamento n. 4/2010 e s.m.i.) - con allegati.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che è competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile dell'Area Generale di Coordinamento 15 *Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione*, tra l'altro, l'applicazione della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 - *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*;
- b. che la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 - *Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*, ha tra l'altro modificato la legge regionale n. 9 del 1983, prevedendo che la denuncia dei lavori sia finalizzata al rilascio, da parte del competente Settore provinciale del Genio Civile, del provvedimento di autorizzazione sismica;
- c. che con decreto n. 23 del 11/2/2011 (B.U.R.C. n. 14 del 15/2/2010) il Presidente della Giunta regionale ha emanato il regolamento n. 4/2010 di attuazione della legge regionale n. 9 del 1983 - *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- d. che il Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento del 21 febbraio 2011, n. 2 (B.U.R.C. n. 14 del 28/2/2011), avente ad oggetto: *Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010*;
- e. che la citata legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata dall'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2009, dispone che, per i casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, l'inizio dei lavori strutturali è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica;
- f. che l'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983 sancisce l'obbligo di nominare il collaudatore in corso d'opera per tutti i lavori di cui all'articolo 1 della legge stessa;
- g. che l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983 stabilisce l'obbligo, in capo al collaudatore in corso d'opera, di controllare i calcoli statici prima dell'inizio dei relativi lavori;
- h. che l'articolo 10, comma 2, del regolamento regionale n. 4 del 2010 precisa che il suddetto obbligo è assolto dal collaudatore in corso d'opera prima della presentazione della denuncia dei lavori al settore provinciale del Genio civile competente per territorio, attestandone l'assolvimento con il proprio visto apposto sui corrispondenti elaborati progettuali;
- i. che l'articolo 19, comma 1, del citato regolamento n. 4/2010 e s.m.i. stabilisce: *"In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 10, comma 2."*;
- j. che l'articolo 19, comma 5, del regolamento n. 4/2010 prevede che *"La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'articolo 5, comma 3."*;
- k. che l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983 precisa che *"La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore"*;

CONSIDERATO:

- a. che, in attuazione del citato articolo 19, comma 5, del regolamento n. 4/2010 e s.m.i., un gruppo di lavoro dell'A.G.C. 15, coordinato dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ha predisposto due modelli di "Relazione tecnica asseverata del collaudatore per esito controllo preventivo" (l'uno da trasmettere nel caso di denunce di lavori finalizzate ad ottenere l'autorizzazione sismica per nuove costruzioni, l'altro da trasmettere nel caso di denunce relative a

- lavori su costruzioni esistenti), idonei - per il professionista incaricato del collaudo – per esplicitare parte dell'attività di controllo già svolta sul progetto strutturale ai sensi della vigente normativa regionale dando atto, in particolare, dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti (articolo 5, comma 3, regolamento n. 4/2010);
- b. che i citati modelli di relazione tecnica asseverata sono stati redatti anche avvalendosi del supporto del Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nell'ambito di un progetto formativo di orientamento per attività di tirocinio svoltosi presso i Settori provinciali del Genio Civile nei mesi da agosto a dicembre 2010;
 - c. che, in data 21/02/2011 e 25/02/2011, i modelli di relazione tecnica asseverata di cui sopra sono stati sottoposti al Gruppo tecnico di lavoro, costituito con decreto dirigenziale n. 91 del 29/06/2010 del Coordinatore dell'A.G.C. 15, per le finalità di cui all'articolo 18 comma 4 del regolamento n. 4/2010;

PRESO ATTO:

- a. delle integrazioni e modifiche proposte dai componenti del citato Gruppo tecnico di lavoro, cui afferiscono i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali;
- b. della necessità di procedere celermente all'approvazione dei modelli di "Relazione tecnica asseverata del collaudatore per esito controllo preventivo", al fine di dare immediata attuazione alla previsione regolamentare di cui all'articolo 19;

RITENUTO:

- a. di dover approvare i due modelli di "Relazione tecnica asseverata del collaudatore per esito controllo preventivo" (l'uno da trasmettere nel caso di denunce di lavori finalizzate ad ottenere l'autorizzazione sismica per nuove costruzioni, l'altro da trasmettere nel caso di denunce relative a lavori su costruzioni esistenti), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 comma 5 e dell'articolo 5 comma 3 lettere a) e b) del regolamento regionale n. 4/2010 e s.m.i.;

VISTO:

- la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 - *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*;
- la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 - *Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*;
- il regolamento regionale n. 4/2010 emanato con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 febbraio 2010 n. 23 - *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- il regolamento regionale n. 2/2011 emanato dal Presidente della Giunta regionale nel B.U.R.C. n. 14 del 28/2/2011;- *Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del regolamento n. 4/2010 e s.m.i., gli allegati modelli di:
 - "Relazione tecnica asseverata del collaudatore per esito controllo preventivo – Nuove Costruzioni" - MOD. RTA art.19 - NC (allegato 1);

- “Relazione tecnica asseverata del collaudatore per esito controllo preventivo – Costruzioni Esistenti” - MOD. RTA art.19 - CE (allegato 2);
2. di precisare che detti modelli devono essere utilizzati per redigere la relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera, che il committente procederà a trasmettere al competente Settore Provinciale del Genio Civile qualora intenda attivare la procedura in deroga di cui all'articolo 19, comma 1, del regolamento n. 4/2010 e s.m.i.;
 3. di precisare che la procedura in deroga è applicabile, oltre ai casi di cui al richiamato articolo 19 comma 1, anche alle denunce di lavori che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 2/2011, risultano già agli atti del competente Settore Provinciale del Genio Civile e per le quali, allo scadere del termine di 60 giorni previsto per la conclusione del procedimento, lo stesso ufficio non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato (articolo 2 del regolamento regionale n. 2/2011);
 4. di precisare che, con la sottoscrizione di tale relazione, il collaudatore in corso d'opera:
 - 4.1. esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1983 e in conformità dell'articolo 10, comma 2, del regolamento n. 4/2010
 - 4.2. assevera di aver verificato, tra l'altro, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, secondo quanto indicato nell'articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9 del 1983 ed esplicitato dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del regolamento n. 4/2010;
 5. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2010 e s.m.i., le conseguenti attività istruttorie di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile consistono nella verifica della completezza della relazione tecnica asseverata trasmessa e nella verifica della correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori, fermo restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle asseverazioni rese;
 6. di precisare che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento n. 4/2010 e s.m.i., la procedura in deroga non è applicabile nei casi di denunce di lavori relative a:
 - 6.1. edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - 6.2. edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 - 6.3. lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
 - 6.4. sopraelevazioni di edifici;
 - 6.5. lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/1983;
 7. di precisare che la procedura in deroga non è applicabile, altresì, ai lavori minori di cui all'articolo 12 del regolamento n. 4/2010, già disciplinati con il decreto dirigenziale n. 65 del 3/8/2010;
 8. di dare atto che le relazioni tecniche asseverate di cui agli allegati modelli (MOD. RTA art.19 – NC e MOD. RTA art. 19 – CE) potranno essere aggiornate o modificate con analogo provvedimento dirigenziale;
 9. di inviare il presente decreto agli Ordini degli Ingegneri, agli Ordini degli Architetti, all'Ordine dei Geologi, agli Ordini degli Agronomi, ai Collegi dei Geometri, ai Collegi dei Periti Industriali e ai Collegi dei Periti Agrari della Campania; ai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, al Dirigente del Settore Geologico Regionale, all'Assessore ai Lavori Pubblici;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Settore *Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale* per la pubblicazione sul B.U.R.C. e di disporre la pubblicazione sul sito internet della Regione Campania.

Italo Giulivo